

Protocollo n. 43/MM/rc
Cagliari, 06 marzo 2007

NOTA DELLA CISL SARDA SULL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA FINANZIARIA 2007 DELLA REGIONE SARDEGNA

L'articolo 10 del DDL della Finanziaria 2007 della Regione Autonoma della Sardegna reca «*Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali*».

Si tratta di un articolo importante per diversi motivi:

- perché affronta, anche se indirettamente, il problema ormai ineludibile dell'autonomia finanziaria dei Comuni,
- perché incrementa, anche se in termini del tutto inadeguati, i trasferimenti complessivi agli enti locali,
- ma anche perché, nella sua lettura, si corre il rischio di scambiare una mera operazione di copertura finanziaria delle funzioni decentrate agli enti locali e di maggiori risorse appena sufficienti per il recupero dell'inflazione, con l'attuazione del federalismo interno in Sardegna.

A scanso di equivoci, la CISL ritiene che l'attuazione del federalismo interno, dunque un ruolo e funzioni maggiori dei Municipi sardi, sia fondamentale per rilanciare lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

A nostro parere, tuttavia, i quattro commi dell'articolo 10 nulla hanno a che vedere con i principi e l'attuazione del federalismo, che si propone non come mero decentramento ma come trasferimento reale di poteri e risorse agli enti locali.

Tra l'altro, in concomitanza con la discussione e l'approvazione in Consiglio regionale della legge statutaria, l'inserimento nel disegno di legge della finanziaria di un articolo che ha la pretesa di avviare il federalismo interno, riduce il significato e la portata dei suoi contenuti a quello che realmente è: un'operazione di semplificazione del quadro normativo e di ulteriore decentramento di funzioni, con risorse peraltro inadeguate.

Una scelta che fa il paio con la legge che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo con funzioni meramente consultive.

Sul merito dei diversi commi dell'articolo 10 è necessario inoltre più di un chiarimento circa:

- la reale aggiuntività delle risorse del fondo unico rispetto alle precedenti annualità,
- la copertura delle ulteriori funzioni decentrate agli enti locali,
- l'incidenza della nuova parametrizzazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti leggi, in fase di ripartizione delle risorse ai Comuni,
- il destino delle leggi che di fatto vengono svuotate e le cui risorse confluiscono nel fondo unico senza vincolo di destinazione, trattandosi peraltro di leggi di grande rilevanza regionale.

Nello specifico dell'articolato, il comma 4 annuncia la promulgazione di un testo unico contenente la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari tra Regione, Province e Comuni. È prevista l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita Commissione di studio con la partecipazione delle autonomie locali.

Questo comma è un tassello prioritario per la riforma istituzionale e della Regione. Ma andrebbe collocato nel più complessivo programma di riforma della Regione e delle istituzioni locali;

quindi in quel disegno di federalismo interno che presuppone, anzitutto, una revisione degli attuali equilibri tra Regione, Province e Comuni.

Infatti, gli aspetti finanziari relativi ai rapporti tra le istituzioni della Regione Sardegna riguardano prima di tutto i processi decisionali e i poteri dei diversi soggetti istituzionali.

Inoltre, pur considerando il ruolo solo consultivo del Consiglio delle autonomie locali, la definizione dei testi legislativi di cui al comma 4 andrebbe assegnata a quest'ultimo piuttosto che alla Commissione di studio da istituire su proposta della Giunta regionale.

I commi 1, 2 e 3 istituiscono e disciplinano il fondo unico con uno stanziamento pari a 500 milioni di euro.

Confluiscono in questo fondo la legge regionale n. 25 del 1993, l'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 (cantieri comunali per il lavoro), una quota parte del fondo della legge regionale n. 4 del 2006, il finanziamento delle funzioni trasferite, la legge regionale n. 19 del 1997.

Nel comma 1 dell'articolo 10 non si fa però riferimento all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 (piano per il lavoro), che però è inserito nelle schede di sintesi delle politiche per lo sviluppo del fondo unico.

Come già sottolineato, pur valutando positivamente un incremento, seppure inadeguato, di risorse finanziarie agli enti locali, la formulazione del comma 2 non pone alcun vincolo di destinazione, ma solo un riguardo al conseguimento delle finalità delle leggi regionali di cui al comma 1.

Si tratta ora di capire in che modo i Comuni, al di là dell'interesse e della sensibilità verso i problemi del diritto allo studio, del lavoro e del sociale, si rapportano ad una indispensabile strategia regionale su diritti che hanno valenza universale.

Lo stesso problema si pone per la Regione circa l'attuazione delle strategie e il coordinamento con le iniziative territoriali e locali.

Il fondo unico regionale andrebbe costituito non in capo alle leggi che già finanziano le politiche del lavoro, il diritto allo studio e le politiche sociali, ma con risorse aggiuntive e senza vincolo di destinazione.

Il comma 3, disponendo l'anticipazione in quote trimestrali degli stanziamenti previsti dal fondo unico, appare certamente qualificante, anche se in un contesto normativo diverso una scelta ottimale implicherebbe invece la distribuzione automatica delle risorse di competenza dei Comuni sulle compartecipazioni erariali e tributarie direttamente dall'Agenzia delle entrate.

L'impianto dell'articolo 10 va dunque rivisitato, inserito in un contesto di riforme istituzionali e della Regione, che prevedano un vero riequilibrio finanziario, conseguente ad una redistribuzione dei poteri e all'associazione dei Comuni alla programmazione dello sviluppo e al governo della Regione.

In questa direzione il solo decentramento è insufficiente e inadeguato ad evitare il collasso delle aree più deboli e meno competitive e a garantire una cooperazione tra Comuni, territori e Regione.

Il Segretario Generale
(Mario Medde)